

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2464

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICOTRA, MEROLLI, NUCCI MAURO, ROSSATTINI,
NENNA D'ANTONIO**

Presentata il 22 gennaio 1985

Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 maggio 1983, n. 184, ha cancellato dallo ordinamento giuridico l'istituto della cosiddetta « adozione ordinaria » in favore dei minori, abrogando le disposizioni in materia contenute nel Capo I, titolo VIII, libro I del codice civile.

Prima dell'introduzione della predetta legge n. 184 del 1983 la materia dell'adozione era disciplinata da due istituti: la adozione ordinaria e l'adozione speciale. Mentre con l'adozione ordinaria si poteva dare un figlio-erede all'adottante, senza che venissero a cessare i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine, con l'adozione speciale veniva data una famiglia al minore privo di assistenza morale e mate-

riale. Questi acquistava lo stato di figlio legittimo dei genitori adottanti, dei quali assumeva e trasmetteva anche il cognome con conseguente cessazione dei rapporti dell'adottato con la famiglia di origine. L'adozione ordinaria è rimasta in vigore per le persone maggiori di età. Essendo stata abrogata l'adozione speciale, la adozione dei minori è ora interamente disciplinata dalla nuova normativa.

L'introduzione della nuova legge ha creato una serie di disagi morali e affettivi di rilevante entità. Infatti parecchi soggetti aspiranti a provvedimenti di adozione ordinaria avevano non solo presentato domanda, successivamente istruita, ma come nella prassi avevano nel seno della

loro famiglia ospitato a tutti gli effetti il minore. Si era così creato un rapporto di affetto che purtroppo non può venire consacrato con provvedimento di adozione ordinaria, non essendo stato emesso il relativo decreto prima del 4 maggio 1983.

A parte i profili di incostituzionalità, in quanto la normativa introdotta viene a colpire uno *status* sia pur di fatto pree-

sistente ed ancorato ad altra normativa, sorge un problema morale che va sanato. Per cui il provvedimento di legge che si sottopone mira a dare una *vacatio* rispetto alla nuova normativa, consentendosi così di regolare i casi preesistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 184 del 4 maggio 1983 con il ricorso alla vecchia normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I procedimenti di adozione ordinaria in favore di minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che hanno comportato l'affidamento di fatto del minore al richiedente, sono decisi secondo le norme in vigore alla predetta data.